



## ELEZIONI RSU 5-7 MARZO 2012

### REGOLE ELETTORALI ORGANIZZATIVE INTERNE

**COMPARTI DI PERTINENZA:** Agenzie Fiscali, Ministeri, Enti Pubblici, Università, Ricerca, Enti ex art. 70.

**OBIETTIVO:** presentazione liste elettorali UGL-INTESA Funzione Pubblica in quante più sedi di RSU possibili, con il maggior numero di candidati previsti nei Comparti di pertinenza.

**PROCEDURA PROPEDEUTICA:** i referenti provinciali di UGL INTESA Funzione Pubblica attuano la procedura elettorale indicata nel Vademecum Informativo predisposto dalla Segreteria Nazionale. Sulla base di quanto ivi riportato si incontrano per determinare, in qualità di dirigenti sindacali, nelle sedi di RSU e i rispettivi candidati. In caso di disaccordo sull'ordine di lista delle candidature, si dovrà stilare in ordine alfabetico per cognome.

#### **SEDI DOVE SONO PRESENTI CANDIDATI EX INTESA ED EX UGL**

- I referenti sindacali ex INTESA ed ex UGL presenti nella sedi interessate alle elezioni per il rinnovo delle RSU, di comune accordo dovranno utilizzare lo stesso modulo (fac-simile) presente nel Vademecum Informativo, per raccogliere le firme del personale, utili alla **presentazione della lista (unica) UGL-INTESA Funzione Pubblica.**
- Il referente ex INTESA e quello ex UGL della singola sede RSU, concordemente ovvero utilizzando lo stesso modulo presente nel Vademecum Informativo, raccolgono le candidature per la lista UGL-INTESA Funzione Pubblica (fino alla concorrenza del numero massimo dei candidati previsti in quella sede). In caso di un numero di candidati superiori al massimo previsto dal Regolamento elettorale (il numero dei seggi più un terzo) questi saranno indicati proporzionalmente agli iscritti presenti nella sede RSU al 31 12 2011 dal rappresentante ex UGL e dal rappresentante ex INTESA.
- Le firme raccolte per la presentazione delle liste, unitamente alla lista dei candidati, vanno consegnate ai due referenti provinciali. Uno di questi, a secondo dell'opportunità e in accordo tra di loro, presenteranno la lista. In caso di impedimento dei rappresentanti provinciali sarà coinvolto il rappresentante della UTL di competenza per territorio. In caso di impedimento di quest'ultimo saranno coinvolte le due sedi nazionali operative per la risoluzione del problema.
- Ogni presentatore di lista provvederà a dare copia della lista presentata, munita di certificazione della commissione elettorale o dell'amministrazione, a entrambi i referenti provinciali (ciò per consentire che ognuno di essi sappia, numero di candidati, nomi dei candidati e istituto dove è presente una lista UGL-INTESA Funzione Pubblica)

#### **SEDI RSU DOVE E' PRESENTE IL SOLO DIRIGENTE EX INTESA O IL SOLO DIRIGENTE EX UGL**



- Sarà cura del dirigente ex INTESA oppure ex UGL , a seconda della presenza in tale sede, di provvedere alla raccolta delle firme del personale per la presentazione della lista e delle candidature.
- Le firme raccolte per la presentazione della lista andranno consegnate ai due referenti provinciali. Uno di questi, a secondo dell'opportunità e in accordo con l'altro, presenterà la lista. In caso di impedimento sarà coinvolto il rappresentante della UTL di competenza. In caso di impedimento di quest'ultimo saranno coinvolte le due sedi nazionali operative per la soluzione del problema.
- Ogni presentatore di lista provvederà a fare in modo che copia della lista presentata, sia in possesso di entrambi i referenti provinciali.

#### ELENCO DELLE LISTE PRESENTATE E CANDIDATI

Ad ultimazione della procedura di presentazione delle liste, i due referenti provinciali, congiuntamente, invieranno copia delle liste presentate alle due sedi operative nazionali ai recapiti **entro il giorno 9 febbraio 2012**:

Via del Corea: [corea@uglintesa.it](mailto:corea@uglintesa.it) – [p.saraceni@uglintesa.it](mailto:p.saraceni@uglintesa.it) oppure fax 06.3226052

Via B. Eustachio: [info@uglintesa.it](mailto:info@uglintesa.it) oppure fax 06.233225013

#### SCRUTINIO E RISULTATO FINALE

terminati gli scrutini dei voti e dei candidati eletti, uno dei due referenti provinciali, accordandosi tra di loro, invieranno copia del verbale elettorale ai recapiti **entro il giorno 8 marzo 2012**:

Via del Corea: [corea@uglintesa.it](mailto:corea@uglintesa.it) – [p.saraceni@uglintesa.it](mailto:p.saraceni@uglintesa.it) oppure fax 06.3226052

Via Eustachio: [info@uglintesa.it](mailto:info@uglintesa.it) oppure fax 06.233225013

Il legale Rappresentante

Paola SARACENI

347.0662830

Il legale Rappresentante

Francesco PRUDENZANO

## VADEMECUM INFORMATIVO

### PER I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE UGL-INTESA FUNZIONE PUBBLICA

#### Agenzie Fiscali, Ministeri, Enti Pubblici, Università, Ricerca, Enti ex art. 70

Il 5-7 marzo 2012 si svolgeranno, presso ogni Ufficio sede di contrattazione decentrata, le operazioni di voto per le elezioni delle R.S.U. A questo proposito è stato redatto questo manuale sotto forma di vademecum quale utile supporto per tutti i dirigenti della Federazione.

La Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica si presenta alla competizione elettorale nei seguenti Comparti: **Agenzie Fiscali, Ministeri, Enti Pubblici Non Economici, Università, Ricerca, Enti ex art. 70.**

Questo vademecum è costituito da tre sezioni.

- **La prima sezione** contiene le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento delle procedure elettorali.
- **La seconda sezione** contiene i seguenti moduli, da utilizzare per le operazioni elettorali:
  - ✓ Modello n. 1: elenco candidati per le elezioni RSU;
  - ✓ Modello n. 1 bis: elenco sottoscrittori della lista nonché firma presentatore di lista con autentica;
  - ✓ Modello n. 2: designazione componenti commissione elettorale e contestuale accettazione della nomina;
  - ✓ Modello n. 3: designazione scrutatori;
  - ✓ Modello n. 4: designazione componente Comitato dei Garanti;
  - ✓ Modello n. 5: ricorso alla Commissione elettorale per le operazioni di voto;
  - ✓ Modello n. 6: ricorso alla Commissione elettorale per la esclusione della lista;
  - ✓ Modello n. 7: ricorso al Comitato dei Garanti;
- **La terza sezione** contiene un estratto, suddiviso per argomenti, della normativa vigente sulle procedure elettorali utile per consultazione.

Si ricorda che la Segreteria Nazionale ha organizzato due uffici di coordinamento che operano dal 10 gennaio 2012 con il seguente orario: 8-20 e rimangono a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e supporto in materia.

#### Recapiti sede operativa via del Corea

- **Postale:** 00186 ROMA Via del Corea, 13
- **Telefonico:** 06.3233363 – 06.36000316 – 347.0662930
- **Fax:** 06.3226052
- **Email:** [corea@uglintesa.it](mailto:corea@uglintesa.it) – [p.saraceni@uglintesa.it](mailto:p.saraceni@uglintesa.it)

#### Recapiti sede operativa via Eustachio

- **Postale:** 00161 ROMA Via B. Eustachio, 22
- **Telefonico:** 06.4746128 – 06.97747280 – 380.4514382
- **fax:** 06.233225013
- **e-mail:** [rsu@uglintesa.it](mailto:rsu@uglintesa.it)
- **Skype:** rsu.uglintesa

## Prima Sezione

### Avvertenze

Con le note di seguito riportate intendiamo delineare un quadro sintetico, ma esaustivo, della normativa e degli adempimenti connessi alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per l'anno 2012.

#### Date da ricordare:

<b>19 gennaio 2012</b>	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
<b>20 gennaio 2012</b>	le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste
<b>30 gennaio 2012</b>	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
<b>3 febbraio 2012</b>	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
<b>8 febbraio 2012</b>	termine per la presentazione delle liste elettorali
<b>24 febbraio 2012</b>	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
<b>5-7 marzo 2012</b>	votazioni (7 marzo: chiusura seggi ore 14.00)
<b>8 marzo 2012</b>	Scrutinio
<b>8-15 marzo 2012</b>	affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione
<b>16-21 marzo 2012</b>	le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

## Avvertenze

### Il ruolo delle Amministrazioni

Le amministrazioni dovranno concordare con le OO.SS e con la Commissione Elettorale, non appena insediata, tutti gli adempimenti utili allo svolgimento delle elezioni.

Tra i compiti che competono alle amministrazioni vi sono:

- l'assunzione di ogni utile iniziativa che favorisca la più ampia partecipazione al voto dei lavoratori;
- la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le elezioni ed un locale per la commissione elettorale;
- la messa a disposizione della commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo e strumentale, (computer, matite copiative, schede, urne, ecc.);
- la stampa delle schede elettorali, e delle liste dei candidati da affiggere nei seggi;
- la consegna alle organizzazioni sindacali e alla Commissione Elettorale degli elenchi del personale con diritto di voto in ordine alfabetico e suddivisi per sesso;
- la conferma o l'eventuale modifica, in accordo con le OO.SS, delle sedi presso le quali dovranno essere elette le RSU (denominata mappatura) ed il numero dei lavoratori aventi diritto al voto.

### Come presentare le liste

**ATTENZIONE** - La denominazione da usare è esclusivamente Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica (utilizzare rigorosamente il modello n. 1). Il presentatore della lista può essere un dirigente sindacale della Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica o un suo delegato.

Il presentatore della lista non può essere candidato nella medesima lista, né può figurare tra i sottoscrittori.

Chi presenta la lista ha l'onere di autenticare la propria firma (l'autentica deve essere effettuata dal responsabile del personale della struttura amministrativa interessata oppure secondo gli altri casi previsti dalla normativa), e garantisce che siano autentiche le firme dei sottoscrittori della lista stessa.

La lista presentata deve essere sottoscritta con le firme di almeno il 2% dei lavoratori in servizio nell'Ufficio sede di RSU (si consiglia di raccogliere qualche firma in più per evitare invalidazioni dell'ultimo minuto).

Solo nel caso in cui l'Ufficio sede di RSU comprenda oltre 2000 lavoratori è sufficiente raccogliere solo l'1% delle firme con un massimo di 200.

Ogni lavoratore può sottoscrivere una sola lista, a pena di invalidità della sottoscrizione stessa (si consiglia pertanto di avvisare i firmatari di non sottoscrivere altre liste).

Tra i sottoscrittori della lista possono figurare anche i candidati.

### I candidati

Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti dell'amministrazione aventi diritto al voto. Le amministrazioni dovranno fornire alle organizzazioni sindacali e alla commissione elettorale, gli elenchi generali e in ordine alfabetico, dei dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a part-time, dei dipendenti comandati e quelli fuori ruolo.

Inoltre, dovranno fornire sotto elenchi, sempre in ordine alfabetico, per le sedi di lavoro non sede di RSU ma possibili seggi elettorali.

Le nostre strutture devono richiedere, non appena disponibili, gli elenchi delle sedi di elezione delle RSU.

a) Dipendenti non eleggibili ma con diritto di voto

Possono esercitare il diritto di voto, ma non possono essere candidati alla RSU:

- i membri delle commissioni elettorali;
- gli scrutatori;
- coloro che materialmente presentano la lista, (mentre tale divieto non sussiste per i firmatari della lista);
- le lavoratrici e i lavoratori provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a part-time.

Fanno eccezione, e quindi sono candidabili, i dipendenti di enti di nuova istituzione, in quanto la posizione di comando non è temporanea bensì nell'attesa dell'inquadramento nelle dotazioni organiche.

b) Dipendenti non eleggibili e senza diritto di voto

I medici e i dirigenti, non concorrono alla determinazione della base elettorale, e, conseguentemente, non hanno diritto di voto, né sono eleggibili nella RSU. Non possono neanche firmare per sostenere la presentazione delle liste elettorali.

c) Dipendenti con diritto di voto ed eleggibili

- Le lavoratrici e i lavoratori con diritto di voto ed eleggibili, sono quelli assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
- Il personale comandato o fuori ruolo ha elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza se con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- I dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio). I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti su definiti, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista: qualora ciò avvenisse, compete alla commissione elettorale richiedere all'interessato/a di optare per una lista, pena la nullità della candidatura.

La commissione elettorale deve avanzare tale richiesta dopo la data della presentazione delle liste e comunque prima che siano affisse le liste dei candidati, cioè almeno otto giorni prima della data delle elezioni.

Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere, operando arrotondamenti per difetto o per eccesso.

*Ad esempio: 3,4 = 3; 5,7 = 6*

I dipendenti in aspettativa sindacale o in distacco possono essere candidati e votare nel posto di lavoro di provenienza.

#### d) Dipendenti candidabili ma non eleggibili nelle RSU

Coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, e che comunque ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle OO.SS che partecipano alle elezioni possono essere candidabili ma non possono essere componenti la RSU. Ciò significa che, se eletti, dovranno dimettersi e subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Il numero dei componenti le RSU si determina secondo il seguente schema:

- a) tre componenti nelle sedi di elezione di RSU con un numero di dipendenti fino a 50;
- b) cinque componenti nelle sedi di elezione di RSU con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- c) sette componenti nelle sedi di elezione di RSU con un numero di dipendenti da 101 a 200;
- d) ulteriori tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle sedi di elezioni di RSU che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. c), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- e) ulteriori tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle sedi di elezioni di RSU di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

Il numero di candidati potrà essere maggiorato rispetto al numero dei componenti della RSU da eleggere nella misura massima di un terzo.

<b>TABELLA</b>	sedi di RSU fino a 50 dipendenti	3 seggi	max 4 candidati
	sedi di RSU fino a 100 dipendenti	5 seggi	max 7 candidati
	sedi di RSU fino a 200 dipendenti	7 seggi	max 9 candidati
	sedi di RSU fino a 500 dipendenti	10 seggi	max 13 candidati
	sedi di RSU fino a 800 dipendenti	13 seggi	max 17 candidati
	sedi di RSU fino a 1100 dipendenti	16 seggi	max 21 candidati
	sedi di RSU fino a 1400 dipendenti	19 seggi	max 25 candidati
	sedi di RSU fino a 1700 dipendenti	22 seggi	max 29 candidati
	sedi di RSU fino a 2000 dipendenti	25 seggi	max 33 candidati

#### **Chi può presentare le liste**

1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni:

- a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva;
- b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dei Protocolli di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
- c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.



**CHIARIMENTO** La Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica non deve effettuare alcun adempimento poiché, essendo parte della Confederazione UGL, rientra nel punto b). In ogni caso l'Aran pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati relativi alla esatta denominazione e dei comparti nei quali si presenterà la Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica. Ciò è condizione sufficiente per considerare espletate presso l'ARAN tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

Si precisa che l'1% delle firme nelle strutture con più di 2000 dipendenti non è aggiuntivo rispetto al 2% delle firme necessarie per strutture fino a 2000 dipendenti. Ciò significa che, per esempio, su 2500 dipendenti, non si calcola, per i primi 2000 il 2% (40) e sui successivi 500 dipendenti l'1% (5) per un totale di 45 firme, ma si considera da subito l'1% sui 2500 aventi diritto al voto.

Ogni dipendente può sottoscrivere una sola lista pena la nullità della firma, e non è necessario che sia iscritto ad una associazione sindacale.

<b>ESEMPIO</b> - Dipendenti 150 (2%)	3 firme
Dipendenti 1500 (2%)	30 firme
Dipendenti 2200 (1%)	22 firme
Dipendenti 3750 (1%)	38 firme

**Le liste vanno presentate entro l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle stesse.**

Fino alla costituzione della commissione elettorale, le liste vanno presentate all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali, dopodiché andranno presentate alla commissione elettorale, la quale fissa l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno utile, comunicandone notizia mediante pubblicazione sull'albo dell'amministrazione, ovvero sulle bacheche.

Ogni lista ha un unico presentatore (non candidabile) che può essere sia un dirigente sindacale dell'azienda o ente, che territoriale o nazionale, ovvero un delegato dall'organizzazione sindacale presentatrice della lista. Tenuto conto, che il presentatore della lista non può essere candidato nella medesima lista, né può figurare tra i sottoscrittori, si consiglia di far presentare le liste ad un incaricato della Federazione che sia esterno agli uffici.

Il regolamento elettorale non esclude la possibilità di essere presentatore di lista, in uno o più luoghi di lavoro e contemporaneamente, candidarsi nel proprio luogo di lavoro.

Il presentatore della lista può essere anche un dipendente dell'area dirigenziale, sempre che, ricopra cariche sindacali all'interno dell'organizzazione sindacale di categoria del comparto, interessato alla presentazione della lista.

La data di ricezione della lista (che potrebbe avvenire per posta), deve risultare dal protocollo dell'amministrazione o della commissione elettorale.

**CONSIGLIO** - Per quanto riguarda la presentazione delle liste, pur non escludendo la possibilità che possano essere trasmesse via fax e, comunque sempre autenticate nei modi previsti dalla legge attinente la norma per l'autentica della firma del presentatore, resta inteso che la consegna della lista dei candidati sia effettuata personalmente.



Qualora la lista dei candidati porti la firma del presentatore autenticata, ma risultante da fotocopia, si ritiene che questa possa essere accolta. Infatti, è possibile che in molti territori, il dirigente sindacale sia presentatore della lista e che abbia provveduto a farsi autenticare la firma su uno stampato che, successivamente, è corredato dai nominativi dei candidati.

**ATTENZIONE** - Il logo ufficiale della Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica è disponibile sul sito [www.ugl.it/Speciale Elezioni 2012](http://www.ugl.it/Speciale_Elezioni_2012). Inoltre può essere richiesto ai recapiti indicati in prima pagina.

### **La commissione elettorale – adempimenti preliminari al voto**

Entro il 3 febbraio 2012 in tutte le Amministrazioni o enti in cui deve essere eletta la RSU deve essere costituita la commissione elettorale.

Ciascuna delle associazioni sindacali che presenta una propria lista nomina un dipendente dell'amministrazione quale componente la commissione elettorale, che potrà anche essere un lavoratore in comando o in posizione di fuori ruolo.

**CONSIGLIO** - Il ruolo più importante del componente della Commissione elettorale sarà quello di assicurarsi che la corretta denominazione (ovvero Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica) sia riportata nel verbale elettorale finale che andrà inviato all'ARAN.

Il nominativo deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio competente.

Trattasi di adempimento della massima importanza, poiché la Commissione Elettorale è l'organo che sovrintende a tutte le operazioni di voto sino alla proclamazione degli eletti e che trasmette i dati elettorali all'ARAN.

Contestualmente il lavoratore designato rilascerà, sempre nei confronti dell'Amministrazione, una dichiarazione di accettazione della nomina e la rinuncia alla candidatura per la elezione della RSU.

Il nominativo deve essere comunicato all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale dell'amministrazione interessata, la quale, non appena avrà ricevuto tre designazioni, insedierà la commissione elettorale, salvo che per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti dove è sufficiente una sola designazione per l'insediamento della commissione.

L'amministrazione, insediata la commissione, dovrà mettere a disposizione della stessa i locali per assolvere alle proprie funzioni, nonché trasmettere tutto il materiale nel frattempo pervenuto.

Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista - se dipendente - può anche far parte della commissione elettorale, inoltre, negli enti con un numero di dipendenti tale da non consentire la composizione della commissione elettorale, la nomina del presidente e degli scrutatori, si ritiene che la commissione elettorale possa coincidere con il seggio.

Qualora presso una sede di RSU con un numero di dipendenti superiore a 15 venga presentata una sola lista, ovvero, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici designi il componente la commissione, il presentatore della lista - se dipendente - può anche far parte della commissione.

La commissione è integrata con i dipendenti designati in commissione elettorale da quelle associazioni, che presenteranno proprie liste successivamente.

La commissione elettorale è comunque costituita, in caso di presentazione di una sola lista, anche da un solo membro.

### Procedure preliminari della commissione elettorale

Una volta insediata la commissione (non appena nominati 3 componenti, salvo le specifiche sopra evidenziate), la medesima ha il compito di ricevere le liste che le associazioni sindacali presentano. La firma dei candidati non è obbligatoria.

Ogni decisione difforme assunta dalla commissione elettorale è da ritenersi non valida.

- Non possono presentare liste le organizzazioni sindacali che siano solo affiliate a quelle rappresentative.
- Non possono essere presentate liste congiunte da parte di più associazioni sindacali, a meno che, non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale con proprio statuto e atto costitutivo.

Per le aziende ed enti che occupano fino 200 dipendenti, le schede dovranno riportare nome e cognome del candidato.

Per le amministrazioni con più di 200 dipendenti deve essere predisposto un manifesto con riportate le liste ed il nome e cognome dei candidati, sempre in ordine di presentazione, da affiggere all'entrata di ogni seggio.

Definiti questi adempimenti, la commissione dovrà esporre nell'albo dell'amministrazione e, comunque, nelle bacheche (in particolare se non esiste l'albo) le liste con i relativi candidati. Tale adempimento deve essere effettuato almeno 8 giorni prima la data di inizio delle votazioni.

### Predisposizione dei seggi elettorali

Allorché la commissione elettorale si sia pienamente insediata, dovrà acquisire dall'amministrazione l'elenco dei dipendenti che hanno diritto di voto, suddiviso in ordine alfabetico e distinto per sesso.

**NOTA** Le mappature di ogni amministrazione saranno inviate tempestivamente a tutti i Coordinatori Nazionali, Coordinatori regionali e provinciali.

Spetta alla commissione elettorale definire dove potrà votare il personale in missione ed il personale distaccato. Si rammenta che l'amministrazione è tenuta a fornire tali elenchi sia alle associazioni sindacali sia alla commissione elettorale.

Il numero dei dipendenti con diritto di voto potrebbe cambiare nel corso delle votazioni a seguito di trasferimenti o nuove assunzioni. In tal caso la commissione elettorale provvederà ad integrare l'elenco precedentemente fornito e i componenti del seggio provvederanno alla firma della scheda aggiuntiva.

### **Nomina degli scrutatori**

Le associazioni sindacali che hanno presentato le proprie liste, dovranno nominare gli scrutatori entro le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Il numero degli scrutatori da nominare, è in rapporto al numero dei seggi che la commissione elettorale avrà stabilito di istituire.

La commissione elettorale nomina i presidenti di seggio, che possono anche essere altri dipendenti dell'amministrazione interessata, e nomina gli scrutatori sulla base delle indicazioni dei presentatori della lista.

Nel caso che, il seggio sia composto da un numero inferiore a tre, la commissione elettorale integra le indicazioni pervenute con altri nominativi di dipendenti, per costituire regolarmente il seggio elettorale.



Qualora si sia presentata una sola lista, la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

Si rammenta che i presidenti di seggio e gli scrutatori non possono essere candidati.

## Le operazioni di voto

La votazione ha luogo per mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).

- Il voto di preferenza - nelle aziende ed enti fino a 200 dipendenti - si esprime tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto, nominativo che deve essere stampato sulla scheda. **In questo caso si può esprimere una sola preferenza.**
- Il voto di preferenza - nelle aziende ed enti con oltre 200 dipendenti - si esprime trascrivendo il nominativo (preferibilmente in stampatello) del candidato prescelto, nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista. **In questo secondo caso le preferenze che si possono esprimere sono al massimo due.**

### Espressione di voto

Il voto è segreto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

La votazione viene fatta con scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

Il voto di lista viene espresso mediante un segno di croce tracciato sulla intestazione della lista prescelta. Si può votare una sola lista.

La preferenza si esprime scrivendo il nome del candidato nell'apposito spazio sulla scheda. La preferenza è unica.

Nelle sedi di RSU con più di 200 dipendenti si possono esprimere fino a due preferenze, riferite sempre alla stessa lista.

Nelle sedi di RSU con meno di 200 dipendenti la scheda elettorale riporta i nomi dei candidati.

L'elettore ricevuta la scheda e la matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto.

### Chiusura delle operazioni di voto

Nel rispetto dell'orario di chiusura dei seggi, se ci sono ancora elettori nel seggio dopo l'orario fissato, questi hanno diritto di votare.

Concluse le operazioni di voto e stilato il verbale di chiusura delle operazioni di voto, subito dopo si procede alle operazioni di scrutinio.

## Le operazioni di scrutinio

Nel rammentare che le operazioni di scrutinio sono pubbliche, la prima operazione da compiere è quella di togliere le schede dall'urna e procedere nel seguente modo:

- conteggio delle schede che deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;
- conteggio dei tagliandi dei certificati elettorali (se esistenti) e la loro rispondenza al numero delle schede e dei votanti;
- conteggio delle schede bianche, che saranno messe da parte;

- conteggio delle schede eventualmente annullate durante le operazioni di voto, che saranno messe da parte;
- conteggio delle schede nulle, che saranno messe da parte.

#### a) Nullità del voto di lista

Per la nullità della scheda è utile rammentare che l'art. 69 del T.U. n. 361/57, precisa che la validità del voto contenuto nella scheda, dev'essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

Si ha nullità del voto di lista, quando la scheda pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore, presenta irregolarità tali, da far dichiarare nulla l'espressione del suffragio, o quanto meno, soggetta a contestazione così come indicato dall'art. 69 del T.U n. 570 e cioè quando:

- non riporti la firma del presidente seggio;
- presenti segni o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- la scheda riporti la croce su più simboli;
- non si esprimano voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
- la scheda non è quella consegnata all'elettore.

Quindi si procede alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista.

Si tenga conto che:

- nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze devono essere annullate;
- nel caso che sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

#### b) Nullità della scheda

- nei casi precedenti;
- quando non esiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

#### c) Nullità del voto di preferenza

I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570.

Bisogna chiarire, che la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina in ogni caso la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi *non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista.*

#### d) Casi particolari

- sono comunque efficaci, le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello previsto che si riferiscono a candidati della lista votata;

- sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, *si intende che abbia votato la lista* alla quale appartengono i preferiti;
- se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, *il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.*

Tutte le operazioni descritte andranno riportate nel verbale di scrutinio, ivi comprese le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio.

Concluse le operazioni, tutto il materiale, compreso il verbale, dovrà essere consegnato alla commissione elettorale.

### Compiti conclusivi della commissione elettorale

Per la determinazione del quorum, circa la validità delle elezioni si tiene conto del numero dei votanti.

Per l'attribuzione dei seggi, si tiene conto dei voti validi ovvero, si escludono le schede bianche e quelle nulle.

La commissione elettorale ricevuti i verbali dei vari seggi, procede al riepilogo dei risultati dei vari scrutini, trascrivendoli nell'apposito verbale e procederà alla ripartizione dei seggi in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna lista.

**IMPORTANTE** - Si ricorda che la sigla che dovrà risultare nel verbale della commissione elettorale dovrà essere esclusivamente "Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica", **senza apportare aggiunte o modificazioni.**

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

A questo punto, la commissione individua gli eletti nelle RSU in base alle preferenze conseguite dai diversi candidati di ciascuna lista. In caso di parità tra più candidati, vale l'ordine all'interno della lista.

Concluse tutte le operazioni, la commissione elettorale dovrà raccogliere tutto il materiale (esclusi i verbali) e inserirlo in unico plico sigillato, il quale sarà consegnato all'amministrazione.

Dopo la convalida delle RSU, il plico contenente il materiale dovrà essere conservato per almeno tre mesi, in un luogo concordato tra l'amministrazione e la commissione.

La commissione elettorale nel frattempo, dovrà rendere pubblici i risultati delle elezioni mediante affissione dei medesimi nell'albo dell'amministrazione e nelle bacheche.

Le associazioni sindacali che si sono presentate alle elezioni, i candidati e, comunque, i soggetti interessati, avranno a disposizione **soltanto cinque giorni di tempo**, a far data dalla pubblicazione degli albi dei risultati elettorali, per presentare eventuali ricorsi alla commissione elettorale.

Nell'ipotesi che non siano presentati ricorsi, le RSU sono formalmente elette e la commissione elettorale né da atto nel verbale conclusivo. Qualora invece, siano presentati dei ricorsi, la commissione elettorale dovrà esaminarli entro 48 ore ed inserire nel verbale le conclusioni cui è pervenuta, oltretutto, ovviamente, comunicarlo al ricorrente.

Terminate anche queste operazioni, il verbale della commissione elettorale e quello dei seggi, dovrà essere trasmesso all'amministrazione e a **ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato le liste elettorali e alla RSU.**

**Detto verbale deve essere trasmesso dal presentatore di lista ad entrambe le sedi operative della Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica indicate nella prima pagina, ai recapiti indicati.**

### **Ricorso al comitato dei garanti**

Avverso le decisioni assunte dalla commissione elettorale, è ammesso ricorso, entro 10 giorni, ad un apposito comitato dei garanti.

I comitati dei garanti, possono essere formati fin da ora e sono insediati a livello provinciale presso le sedi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

I comitati dei garanti sono composti da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione, dal Direttore, o da un suo delegato, dell'ufficio provinciale delle Direzioni Provinciali del Lavoro e da un "*componente designato da ciascuna delle associazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso*" (per la nomina del rappresentante della Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica utilizzare modello n. 4).

**OSSERVAZIONE** Quest'ultima frase viene, da alcune organizzazioni sindacali, interpretata nel senso che solo la lista che presenta un ricorso può designare un componente nel comitato dei garanti. E' del tutto evidente, che non si può condividere tale illogica interpretazione. Infatti, un ricorso presentato da un'associazione sindacale, comporta conseguenze alle altre, pertanto, nel comitato dei garanti devono essere nominati i rappresentanti di ciascuna delle associazioni presentatrici di lista.

Il Comitato dei Garanti dovrà pronunciarsi entro 10 giorni da quando è proposto il ricorso.

### **Assegnazione dei seggi**

Tutti i seggi, saranno ripartiti tra le liste in base al solo criterio proporzionale e in rapporto ai voti conseguiti (il quorum si calcola sui voti validi, escludendo dunque le schede bianche e nulle).

All'interno delle singole liste, i seggi saranno assegnati ai candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità, vale l'ordine all'interno della lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

#### **a) Determinazione del quorum**

Si prendono in considerazione i voti validi complessivamente espressi, (escluse quindi le schede bianche e le nulle) e si dividono per il numero dei seggi (componenti RSU) da assegnare.

#### **b) Prima assegnazione dei seggi per ogni lista con quorum pieni**

Si individua il numero dei voti validi (escluse bianche e nulle) di ogni singola lista presentata e si divide per il quorum. Il numero risultante, determinerà l'assegnazione di seggi attribuiti in prima battuta per ogni sigla.



Osserviamo questa simulazione.

LISTA 1	995 : 75	13
LISTA 2	800 : 75	10
LISTA 3	700 : 75	9
LISTA 4	320 : 75	4
LISTA 5	180 : 75	2
LISTA 6	150 : 75	2

LISTE	LISTA 1	LISTA 2	LISTA 3	LISTA 4	LISTA 5	LISTA 6
Voti validi	995	800	700	320	180	150

SEGGI CON QUORUM PIENO

LISTA 1	LISTA 2	LISTA 3	LISTA 4	LISTA 5	LISTA 6
13	10	9	4	2	2

Seggi assegnati n. 40, seggi ancora da assegnare con i resti n. 2

Per calcolare i resti di ogni singola lista, si moltiplica il quorum per il numero dei seggi ottenuti. Dai voti validi di ogni singola lista si sottrae il risultato della moltiplicazione precedente, ottenendo così i resti come da esempio che segue.

SEGGI DA ASSEGNARE = 2

LISTA 1	$13 \times 75 = 975 - 995$	RESTO 20
LISTA 2	$10 \times 75 = 750 - 800$	RESTO 50
LISTA 3	$9 \times 75 = 675 - 700$	RESTO 25
LISTA 4	$4 \times 75 = 300 - 320$	RESTO 20
LISTA 5	$2 \times 75 = 150 - 180$	RESTO 30
LISTA 6	$2 \times 75 = 150 - 150$	RESTO 0

Determinati i resti, i seggi ancora da assegnare sono attribuiti alla lista o alle liste che avranno ottenuto i resti più alti. In questo caso, i seggi vengono assegnati alla LISTA 2 e alla LISTA 5.



## **Seconda Sezione**

Questa Sezione contiene una serie di modelli necessari per rendere gli adempimenti relativi alle procedure elettorali molto più agevoli.

Si precisa che l'elenco dei modelli non deve considerarsi completo ed esaustivo ma solo una base sulla quale orientarsi per eventuali necessità ulteriori o parzialmente differenti rispetto a quanto prospettato in questa sezione.





### ELEZIONI R.S.U. 5-7 Marzo 2012

Elenco dei sottoscrittori della lista Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica per l'Ufficio \_\_\_\_\_ di n. \_\_\_\_\_ candidati della medesima sede di elezione di RSU prevista per i giorni 5-7 marzo 2012:

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Documento di identità		Firma

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Documento di identità		Firma

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Documento di identità		Firma

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Documento di identità		Firma



<b>Cognome e nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Città di nascita</b>
<b>Documento di identità</b>		<b>Firma</b>

<b>Cognome e nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Città di nascita</b>
<b>Documento di identità</b>		<b>Firma</b>

<b>Cognome e nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Città di nascita</b>
<b>Documento di identità</b>		<b>Firma</b>

<b>Cognome e nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Città di nascita</b>
<b>Documento di identità</b>		<b>Firma</b>

<b>Cognome e nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Città di nascita</b>
<b>Documento di identità</b>		<b>Firma</b>



Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Documento di identità		Firma

Cognome e nome	Data di nascita	Città di nascita
Documento di identità		Firma

Il sottoscritto, presentatore della presente lista, dichiara che le firme dei sottoscrittori della stessa sono state apposte dai lavoratori indicati ed identificati con il documento segnato a margine di ciascuno e dichiara che la Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica fa parte della Confederazione UGL che ha aderito al CCNQ di costituzione delle RSU del 7/8/98 e si è impegnata ad applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla L. 146/1990.

(Totale di sottoscrittori n. \_\_\_\_\_ in lettere \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

**AUTENTICA FIRMA DEL PRESENTATORE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ attesto che il Sig/ra \_\_\_\_\_ (presentatore/trice della lista) UGL-INTESA Funzione Pubblica nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ha apposto la firma in mia presenza.

**Luogo e Data** \_\_\_\_\_

Timbro Amministrazione

\_\_\_\_\_  
(firma rappresentante amministrazione)



MODELLO N. 2

Spett.le \_\_\_\_\_

(AMMINISTRAZIONE/ENTE)

OGGETTO: Designazione componente della Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica nella Commissione elettorale per le elezioni delle RSU.

Con la presente la scrivente Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica designa, quale componente la Commissione elettorale per le elezioni della R.S.U. \_\_\_\_\_ dipendente di codesta amministrazione/ente con la qualifica di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

Il responsabile UGL-INTESA Funzione Pubblica

\_\_\_\_\_

**Dichiarazione di accettazione della nomina a componente della Commissione elettorale e di rinuncia alla candidatura per la elezione della RSU.**

Con la presente lo scrivente dichiara di accettare la nomina a componente la Commissione elettorale per le elezioni della R.S.U. e dichiara altresì che non intende concorrere quale candidato alle stesse elezioni

In fede

\_\_\_\_\_



Alla Commissione elettorale

\_\_\_\_\_  
(AMMINISTRAZIONE/ENTE)

OGGETTO: Designazione scrutatori elezioni RSU.

Con la presente il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di presentatore della lista della Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica, designa quale scrutatore alle elezioni delle RSU i seguenti nominativi:

Cognome Nome	Data di nascita	Sede di servizio

Il presentatore della lista

\_\_\_\_\_



## LOGO DELLA FEDERAZIONE UGL-INTESA FUNZIONE PUBBLICA





MODELLO N. 4

Al Direttore della D.P.L.  
della Provincia di \_\_\_\_\_

e, p.c. a \_\_\_\_\_  
(AMMINISTRAZIONE/ENTE)

\_\_\_\_\_  
Alla Commissione Elettorale  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: Designazione componente Comitato dei Garanti.

La scrivente associazione sindacale, ai sensi dell'art. 19 dell' accordo stipulato il 7 agosto 1998 tra le OO.SS e l'Aran, designa quale componente il Comitato dei Garanti \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ .

Il rappresentante UGL-INTESA Funzione Pubblica

\_\_\_\_\_



MODELLO N. 5

Alla Commissione Elettorale

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, presentatore della lista denominata Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica, preso atto della decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data \_\_\_\_\_ con la quale sono stati comunicati i risultati dello scrutinio delle schede votate, effettuato in data \_\_\_\_\_ e la relativa proclamazione della RSU eletta, osserva quanto segue:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE**

- che la commissione elettorale in indirizzo proceda ad un nuovo e totale scrutinio delle schede votate;
- che la commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione del quorum attestante la validità delle elezioni;
- che la commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione del quorum per la rideterminazione dei seggi.

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall'art. 18 del CCNQ 7/8/98.

Il presentatore della lista

\_\_\_\_\_



MODELLO N. 6

Alla Commissione Elettorale

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, presentatore della lista denominata Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica, preso atto che con la decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data \_\_\_\_\_ è stata:

- respinta la lista denominata Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica per supposta mancanza del numero di firme richieste;
- respinta la lista denominata Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica per supposta mancanza/non autenticità delle firme apposte dai lavoratori per la presentazione della lista;
- respinta la lista denominata Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica per supposto decorso del termine di presentazione della lista;
- respinta la lista denominata Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica per supposta incompatibilità tra i firmatari della lista e la candidatura.

Osserva quanto segue:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE**

l'annullamento della decisione e l'accoglimento della lista denominata Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica.

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall'art. 18 del CCNQ del 7/8/98.

Il presentatore della lista

\_\_\_\_\_



MODELLO 7

Al Comitato dei Garanti della  
Provincia di \_\_\_\_\_  
Presso la D.P.L.

e, p.c. a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Alla Commissione Elettorale  
della sede di RSU  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, presentatore della lista denominata Federazione UGL-INTESA Funzione Pubblica, preso atto che con la decisione assunta in data \_\_\_\_\_ dalla Commissione Elettorale \_\_\_\_\_ è stato respinto il ricorso presentato in data \_\_\_\_\_, contro tale decisione promuove il presente ricorso, osservando quanto segue:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso chiede l'annullamento della decisione della Commissione Elettorale.

*Si allega:*

*copia del ricorso presentato alla Commissione Elettorale,*

*copia della decisione della Commissione Elettorale,*

*altro \_\_\_\_\_ .*

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall'art. 19 del CCNQ 7/8/98.

Il Presentatore della lista  
\_\_\_\_\_

### Terza Sezione

**TEMPISTICA GENERALE  
ART 2 ACCORDO QUADRO  
ART 1 REGOLAMENTO ELETTORALE**

AFFISSIONE RISULTATI	PER 5 GIORNI
RICORSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE	5 GIORNI COINCIDENTI CON I GIORNI DELL'AFFISSIONE
TEMPO COMMISSIONE ELETTORALE PER ESAME RICORSI	2 GIORNI
RICORSO AL COMITATO DEI GARANTI	10 GIORNI DAL PRONUNCIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
TEMPO COMITATO DEI GARANTI PER ESAME RICORSI	ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO

**SEDE DI ELEZIONE RSU  
ART 2 ACCORDO QUADRO  
ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO**

le associazioni sindacali rappresentative che hanno sottoscritto o formalmente aderito all'acq possono promuovere la costituzione di rsu negli enti che hanno più di 15 dipendenti	art 2 acq
Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione di voto, seggio elettorale concorrendo nel collegio di riferimento ad eleggere la RSU dove prevista	accordo integrativo ministeri 3 11 1998
al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.	accordo integrativo ministeri 3 11 1998
Entro la data di inizio delle procedure elettorali le amministrazioni con oltre 15 dipendenti e con articolazioni in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le ooss di categoria rappresentative l'elenco delle sedi di costituzione delle RSU, tali alenchi vanno inviati all'aran.	accordo integrativo ministeri 3 11 1998

**INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DI RSU  
ARTT 2, 3 E 13 ACCORDO QUADRO  
ART. 1 REGOLAMENTO ELETTORALE  
ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO**

le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali	nota chiarimenti 3 11 1998
oo.ss. danno comunicazione agli enti e ai dipendenti con affissione nell'albo degli enti. Analoga prerogativa hanno le rsu che scadono	art 1 regolamento elettorale
le iniziative per le elezioni delle RSU devono essere prese unitariamente o singolarmente dalle ooss rappresentative e pertanto all'aran non compete alcuna iniziativa in tal senso	quesito 4486/2000

**ADESIONI E POSSIBILITA' DI PRESENTARE LISTE  
ART 2 ACCORDO QUADRO E ART 4 REGOLAMENTO ELETTORALE**

associazioni sindacali rappresentative che hanno sottoscritto o aderito formalmente all'acq	art 4 regolamento elettorale
altre oo ss purchè costituite in associazione con proprio statuto e aderenti all'acq del 7 agosto 1998	art 2 acq
altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo purchè abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla L. 146/1990	art 4 regolamento elettorale
le oo ss affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto l'acq possono aderire agli accordi di comparto (comma 4 art 2) con le stesse procedure di attestazione	art 2 acq
le altre oo ss costituite in associazione con proprio statuto e aderenti all'acq, che non rientrano nelle fattispecie esattamente indicate, devono allegare la formale adesione all'acq all'atto della presentazione della lista, dandone comunicazione all'aran per <i>mera conoscenza</i>	art 2 acq
oo ss di categoria rappresentative aderenti a confederazioni che hanno sottoscritto l'acq non devono fare alcuna adesione formale	nota chiarimenti 25 9 1998
oo ss di categoria <u>rappresentative</u> (indicate nel ccnq 7 8 1998) che non aderiscono a confederazioni che hanno sottoscritto l'acq ovvero che aderiscono a confederazioni che non avevano titolo a partecipare alle trattative per l'acq, hanno già sottoscritto l'acq e hanno ricevuto dall'aran certificazione in tal senso che deve essere allegata alle proprie liste elettorali	nota chiarimenti 25 9 1998

**ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO  
ART 2 ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO**

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione di voto, seggio elettorale concorrendo nel collegio di riferimento ad eleggere la RSU dove prevista	accordo integrativo ministeri 3 11 1998
<u>A</u> il numero dei componenti è di 3 nelle unità o strutture periferiche fino a 50 dipendenti, di 5 da 51 a 100, di 7 da 101 a 200 <u>B</u> per le amministrazioni o strutture periferiche che superano 200 dipendenti si rimanda all'art 4 dell'acq	accordo integrativo ministeri 3 11 1998
Entro la data di inizio delle procedure elettorali le amministrazioni con oltre 15 dipendenti e con articolazioni in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le ooss di categoria rappresentative l'elenco delle sedi di costituzione delle RSU, tali elenchi vanno inviati all'aran.	accordo integrativo ministeri 3 11 1998

**NON POSSONO PRESENTARE LISTE  
ARTT 4 E 20 REGOLAMENTO ELETTORALE**

oo ss affiliate a quelle rappresentative	art 4 regolamento elettorale
le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le oo ss sono costituite in federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono	art 20 regolamento elettorale
non possono essere presentate liste singolarmente dalle oo ss affiliate a quelle rappresentative	nota chiarimenti 25 9 1998
non possono essere presentate liste singolarmente dalle oo ss comprese nelle federazioni sindacali indicate nelle tabelle del ccnq del 7 8 1998, in quanto federandosi hanno dato vita ad un nuovo soggetto	nota chiarimenti 25 9 1999
non sono abilitate a presentare proprie liste sigle facenti parte - affiliate - di federazioni rappresentative. La presentazione della lista deve avvenire unicamente attraverso la sigla riconosciuta rappresentativa e può essere presentata unicamente una lista in ogni sede di elezione e non tante quante sono le componenti della federazione. Se ciò avvenisse la lista non dovrebbe essere ammessa con le conseguenze del caso sul calcolo della rappresentatività.	nota chiarimenti 3 11 1998
non sono ammesse liste congiunte di più sindacati rappresentativi o meno	nota chiarimenti 25 9 1998
competete alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole sulla presentazioni delle liste (vedi compiti commissione elettorale)	nota chiarimenti 25 9 1999

**ITER PRESENTAZIONE E FIRME  
ART 2 ACCORDO QUADRO  
ART 1, 4, 9 E TAV 2 REGOLAMENTO ELETTORALE**

per la presentazione delle liste occorrono un numero di firme di lavoratori dipendenti: fino a 2000 dipendenti non < al 2% - da 2001 dipendenti in poi da un minimo dell'1% a un massimo di 200	art 4 regolamento elettorale
ogni lavoratore può firmare una sola lista pena la nullità della firma apposta	art 4 regolamento elettorale
ogni lista ha un solo presentatore	nota chiarimenti 25 9 1998
il presentatore della lista può essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale ovvero un dipendente delegato dalla oo ss presentatrice - la delega deve essere allegata alla lista	nota chiarimenti 23 10 1998
il presentatore della lista può essere un dipendente con qualifica dirigenziale solo nel caso in cui sia dirigente sindacale e ricopra tale carica all'interno del sindacato di categoria del comparto interessato a presentare la lista	nota chiarimenti 23 10 1998
per gli enti con meno di 15 dipendenti se il presentatore di lista è un dipendente può anche essere designato per la commissione elettorale	nota chiarimenti 25 9 1998
le firme dei presentatori di lista devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata	art 4 regolamento elettorale
la firma del presentatore deve essere autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge	nota chiarimenti 23 10 1998
la firma del presentatore può essere ovviamente autenticata in tutti gli altri modi previsti dalla legge e l'eventuale inadempienza è comunque caso che consente la regolarizzazione formale	nota chiarimenti 3 11 1998
i presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori	art 4 regolamento elettorale nota chiarimenti 25 9 1998
orario scadenza per la presentazione delle liste elettorali coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle	art 1 regolamento elettorale
i termini per la presentazione delle liste sono fissati con l'accordo di cui al comma 1 dell'art 1 del regolamento elettorale	art 1 regolamento elettorale
dopo l'insediamento della commissione elettorale le liste saranno presentate direttamente alla commissione	nota chiarimenti 25 9 1998
le liste possono anche essere inviate per posta	nota chiarimenti 23 10 1998
la data di ricevimento delle liste, per individuare l'ordine di arrivo, deve risultare dal protocollo dell'ente o della commissione	nota chiarimenti 23 10 1998

se le liste sono presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza nelle schede è estratto a sorte	art 9 regolamento elettorale
le commissioni elettorali nel compilare il verbale finale devono riportare in modo assolutamente conforme alla lista la denominazione della oo ss presentatrice	nota chiarimenti rsu scuola 3 10 2000
l'ammissione della lista è compito della commissione elettorale e non dell'ente	nota chiarimenti 23 10 1998
il numero di candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la rsu da leggere	art 4 regolamento elettorale

**ELETTORATO PASSIVO - CANDIDATI  
ART 9 ACCORDO QUADRO  
ARTT 3 E 4 REGOLAMENTO ELETTORALE**

sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale candidati nelle liste	art 3 regolamento elettorale
Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio). I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.	Accordo integrativo art. 3 regolamento elettorale
il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la rsu da eleggere - es: se si devono eleggere tre componenti rsu ogni lista può avere al massimo 4 candidati	nota chiarimenti rsu scuola 2 11 2000
non possono essere candidati: i presentatori di lista e i membri della commissione elettorale	art 4 regolamento elettorale
i sottoscrittori della lista possono essere candidati non essendo enunciati nell'elenco delle incompatibilità.	nota chiarimenti 23 10 1998
non possono essere candidati dipendenti con qualifica dirigenziale	nota chiarimenti 25 9 1998
è possibile candidarsi in una sola lista	art 4 regolamento elettorale
nonostante il divieto se un dipendente si candida in più liste la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita ad optare, se non opta viene escluso dalla competizione elettorale	art 4 regolamento elettorale

la carica di componente della rsu è incompatibile con qualsiasi carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o in movimenti politici - per le altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle oo ss che presentano il candidato - il verificarsi in un qualsiasi momento dell'incompatibilità determina la decadenza della carica di eletto nella rsu.	art 9 acq
i comandati e i fuori ruolo di altri enti in forza alla data delle elezioni, che hanno solo l'elettorato attivo, acquisiscono l'elettorato passivo negli enti di nuova istituzione costituiti interamente da personale non ancora inquadrato	nota chiarimenti 23 10 1998
le oo ss che presentano liste possono designare nella commissione elettorale un lavoratore dipendente dell'ente che all'atto dell'accettazione <u>deve dichiarare espressamente di non candidarsi</u> .	nota chiarimenti 25 9 1998
il candidato non deve dichiarare espressamente l'accettazione della candidatura - la mancata accettazione espressa non costituisce motivo di esclusione.	nota chiarimenti 23 10 1998
non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi al sindacato nelle cui liste è presentato.	quesito 5032/2000

**ELETTORATO ATTIVO  
ART 3 REGOLAMENTO ELETTORALE**

tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data delle elezioni	art 3 regolamento elettorale
i comandati e i fuori ruolo di altri enti in forza alla data delle elezioni	art 3 regolamento elettorale
Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio). Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.	Accordo integrativo modifica art. 3 regolamento elettorale
il personale assunto dopo la data di inizio delle procedure elettorali ha diritto di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU	Nota chiarimenti 23 10 1998
i comandati e i fuori ruolo di altri enti in forza alla data delle elezioni	Nota chiarimenti 23 10 1998
è escluso il personale non contrattualizzato	quesito 4820/2000

**COMMISSIONE ELETTORALE  
ART 2 ACCORDO QUADRO  
ART 5 REGOLAMENTO ELETTORALE**

la commissione elettorale si considera insediata su comunicazione dell'ufficio relazioni sindacali o personale non appena siano pervenute almeno tre designazioni salvo per gli enti che hanno meno di 15 dipendenti in cui basta una sola designazione	nota chiarimenti 25 9 1998
---	-------------------------------

per individuare - in prima istanza - in modo unitario il momento dell'insediamento della commissione le designazioni sono presentate all'ufficio dell'ente che gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale	nota chiarimenti 25 9 1998
con l'insediamento l'ente indica il locale dove la commissione può lavorare e gli trasmette tutti i documenti nel frattempo pervenuti	nota chiarimenti 25 9 1998
dopo l'insediamento della commissione elettorale le liste saranno presentate direttamente alla commissione	nota chiarimenti 25 9 1998
la commissione deve indicare nell'albo dell'ente l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza	nota chiarimenti 25 9 1998
tutti gli enti hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro	nota chiarimenti 3 11 1998

se in un ente che ha più di 15 dipendenti viene presentata una sola lista oppure solo una delle oo ss designa il componente della commissione si applica la norma che vale per gli enti con meno di 15 dipendenti	nota chiarimenti 23 10 1998
la commissione elettorale è composta unicamente dai lavoratori designati dalle oo ss che presentano le liste	nota chiarimenti 25 9 1998
i componenti devono essere dipendenti dell'ente	nota chiarimenti 23 10 1998
il presidente è eletto nella prima seduta plenaria	nota chiarimenti 25 9 1998
tutti gli enti hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro	nota chiarimenti 3 11 1998
i componenti delle commissioni elettorali, alla stessa stregua del presidente e degli scrutatori, espletano gli adempimenti di loro spettanza durante le ore di servizio	nota chiarimenti 3 11 1998

### COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE ART 6, 11, 13, 16, 18 E 19 REGOLAMENTO ELETTORALE

il regolamento elettorale non può coprire tutta la casistica che può presentarsi alle commissioni elettorali che devono, pertanto, stabilire i criteri cui attenersi sulla base <i>dei principi di correttezza e di buona fede</i>	nota chiarimenti 3 11 1998
gli adempimenti che la commissione elettorale deve compiere sono indicati nell'art. 6 del regolamento elettorale in ordine cronologico (sono di seguito indicate con i numeri da 1 a crescere)	art 6 regolamento elettorale
1 elezione del presidente	art 6 regolamento elettorale
nella prima seduta plenaria elegge il presidente	nota chiarimenti 25 9 1998

nella prima seduta plenaria, ferme rimanendo le date fissate per le operazioni elettorali preliminari, in ragione delle esigenze organizzative dell'ente, fissa l'inizio delle votazioni e l'orario di chiusura nell'ultimo giorno	nota chiarimenti 25 9 1998
definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare per l'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'ente tutti i dipendenti	nota chiarimenti 23 10 1998
gli accordi integrativi di comparto siglati prevedono che le operazioni di voto possono essere anticipate al primo dei tre giorni ad esse dedicato - infatti lo scrutinio è dedicato solo al quarto giorno uguale in tutti i comparti in cui si vota contestualmente - le commissioni elettorali possono assumere analoghe soluzioni ove non si sia stipulato il contratto integrativo	nota chiarimenti 23 10 1998
2 acquisisce dalla struttura amministrativa interessata l'elenco generale degli elettori	art 6 regolamento elettorale
3 riceve le liste elettorali	art 6 regolamento elettorale
4 verifica le liste e le candidature e decide se sono ammissibili	art 6 regolamento elettorale
5 esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature	art 6 regolamento elettorale
compete alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste (vedi anche chi non può presentare liste)	nota chiarimenti 25 9 1998
l'ammissione della lista è compito della commissione elettorale e non dell'ente	nota chiarimenti 23 10 1998
in caso di rilevazione di difetti <u>meramente formali</u> nella presentazione delle liste la commissione consente la regolarizzazione, assegnando un breve termine - deve essere riconosciuta valida anche l'autocertificazione	nota chiarimenti 23 10 1998
tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili dalle stesse Commissioni rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni - per le ooss rappresentative - non perfettamente conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle dei CCNQ 7 agosto 1998 e successivi e - per quelle non rappresentative - rispetto ai propri statuti. In questi casi la Commissione assegna un breve termine per la regolarizzazione	nota chiarimenti 30 11 2000
le decisioni della commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere rapidamente decise ossia con tempi coerenti in modo da consentire alle oo ss interessate di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni	nota chiarimenti 23 10 1998
le commissioni elettorali devono autonomamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es autocertificazione, candidature, ecc..) non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito	nota chiarimenti 3 11 1998
6 definisce i seggi con l'attribuzione dei relativi elettori	art 6 regolamento elettorale

qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo richiedano possono essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando eccessivi frazionamenti anche per conservare la segretezza del voto e garantendo di norma la contestualità delle votazioni	art 11 regolamento elettorale
nel caso di enti con unica RSU ma più articolazioni nel territorio la commissione elettorale può prevedere una pluralità di seggi per favorire le operazioni di voto sul posto di lavoro	nota chiarimenti 25 9 1998
definisce il luogo della votazione, previo accordo con l'ente, in modo tale da permettere a tutti l'esercizio del diritto di voto.	art 11 regolamento elettorale
definisce i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) in ragione della dislocazione degli uffici che fanno capo alla sede della rsu (alias collegio elettorale) - si confronti a tal fine il verbale elettorale dove con il termine collegio si fa riferimento alla sede di elezione della rsu - i riquadri che seguono in orizzontale numerati da 1 a 5 sono da intendersi riferiti ai singoli seggi i cui voti devono confluire nel collegio elettorale.	nota chiarimenti 23 10 1998
definisce dove vota il personale in missione ed il personale distaccato	nota chiarimenti 23 10 1998
luogo e calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'ente almeno otto giorni prima del giorno in cui si vota	art 11 regolamento elettorale
porta a conoscenza dei lavoratori le liste presentate tramite l'affissione nell'apposito albo dell'ente (art 1 del regolamento) almeno 8 giorni prima delle votazioni	art 6 regolamento elettorale
7 distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni	art 6 regolamento elettorale
8 predispose l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio	art 6 regolamento elettorale
9 nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori	art 6 regolamento elettorale
se è presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore	art 12 regolamento elettorale
il personale comandato o fuori ruolo può essere scrutatore o presidente del seggio elettorale (promemoria: ha le prerogative dell'elettorato attivo)	nota chiarimenti 23 10 1998
10 organizza e gestisce le operazioni di scrutinio	art 6 regolamento elettorale
il seggio deve essere munito, a cura della commissione elettorale, di una urna idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per lo scrutinio	art 13 regolamento elettorale
11 raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi e fa il riepilogo finale dei risultati	art 6 regolamento elettorale
12 compila i verbali	art 6 regolamento elettorale

<p>finito lo scrutinio il presidente consegna il verbale dello scrutinio stesso - nel verbale dovranno essere verbalizzate tutte le contestazioni - e tutto il materiale residuo alla commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori</p>	<p>art 16 regolamento elettorale</p>
<p>13 comunica i risultati ai lavoratori, all'ente e alle oo ss che hanno presentato le liste</p>	<p>art 6 regolamento elettorale</p>
<p>14 esamina i ricorsi e proclama gli eletti</p>	<p>art 6 regolamento elettorale</p>
<p>la commissione elettorale sulla base dello scrutinio assegna i seggi e redige il verbale delle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa</p>	<p>art 18 regolamento elettorale</p>
<p>le commissioni elettorali nel compilare il verbale finale devono riportare in modo assolutamente conforme alla lista la denominazione della oo ss presentatrice</p>	<p>nota chiarimenti rsu scuola 3 10 2000</p>
<p>il modello del verbale non è suscettibile di rielaborazione perché collegato con l'accertamento della rappresentatività e deve essere compilato con tutte le caratteristiche indicate dall'aran per esigenze informatiche</p>	<p>nota chiarimenti 25 9 1998</p>
<p>i risultati devono essere affissi per 5 giorni</p>	<p>art 18 regolamento elettorale</p>
<p>dopo 5 giorni dall'affissione dei risultati senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati l'assegnazione dei seggi è confermata e la commissione elettorale ne da atto nel verbale</p>	<p>art 18 regolamento elettorale</p>
<p>se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la commissione li esamina entro 48 ore inserendo nel verbale l'esito</p>	<p>art 18 regolamento elettorale</p>
<p>15 trasmette i verbali e gli atti all'ente per la conservazione e la trasmissione all'aran</p>	<p>art 6 regolamento elettorale</p>
<p>entro 48 dal compimento delle operazioni elettorali copia del verbale che la commissione elettorale compila dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato i reclami o ricorsi e copia dei verbali di <b><u>seggio devono essere notificati alle oo ss che hanno presentato le liste elettorali</u></b> - devono essere anche notificati all'ente</p>	<p>art 18 regolamento elettorale</p>
<p>al termine dello scrutinio e dopo avere redatto il verbale finale sigilla in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi esclusi i verbali - il plico dopo la convalida delle rsu sarà conservato secondo gli accordi tra commissione elettorale e ente, in modo da garantire la integrità per almeno 3 mesi - il verbale finale è redatto in conformità al modello. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato dell'ente. I verbali sono conservati dalla rsu e dall'ente</p>	<p>art 16 regolamento elettorale</p>
<p>contro le decisioni della commissione elettorale entro 10 giorni si può ricorrere all'apposito comitato dei garanti</p>	<p>art 19 regolamento elettorale</p>

### AUTONOMIA DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

le commissioni elettorali devono autonomamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es autocertificazione, candidature, ecc..) non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito	nota chiarimenti 3 11 1998
poiché le elezioni sono un fatto endosindacale gli enti non possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della commissione e sui relativi adempimenti elettorali	nota chiarimenti 3 11 1998
gli enti sono chiamati al massimo sforzo organizzativo e devono adempiere puntualmente ai propri compiti, ma non devono intervenire né controllare sull'ammissibilità delle liste o sui compiti della commissione elettorale	nota chiarimenti 23 10 1998
l'aran non può fornire alle commissioni elettorali pareri telefonici, i quesiti devono essere scritti, se assumono carattere di generalità e/o ripetitività e comunque riguardano strettamente clausole contrattuali, verrà data risposta tramite note di chiarimenti a carattere generale	nota chiarimenti 3 11 1998
il regolamento elettorale non può coprire tutta la casistica che può presentarsi alle commissioni elettorali che devono, pertanto, stabilire i criteri cui attenersi sulla base <u>dei principi di correttezza e di buona fede</u>	nota chiarimenti 3 11 1998
l'aran non fornisce risposte telefoniche agli enti, risponde solo a quesiti scritti che rappresentano questioni generali e ripetitive - le commissioni elettorali devono rivolgersi alle oo ss che ne hanno designato i componenti	nota chiarimenti 23 10 1998

### SCRUTATORI ARTT 7 E 12 REGOLAMENTO ELETTORALE

i presentatori di lista possono designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale scelto tra gli elettori non candidati	art 7 regolamento elettorale
gli scrutatori devono essere designati non oltre le 48 ore prima dell'inizio delle votazioni	art 7 regolamento elettorale
per il presidente e gli scrutatori la durata delle operazioni elettorali comprendente il giorno antecedente le votazioni e quello successivo alla chiusura dei seggi è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato	art 7 regolamento elettorale
i componenti delle commissioni elettorali alla stessa stregua del presidente e degli scrutatori espletano gli adempimenti di loro spettanza durante le ore di servizio	nota chiarimenti 3 11 1998
se è presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore	art 12 regolamento elettorale

**SEGGIO ELETTORALE  
ARTT 12, 13, 14 E 15 REGOLAMENTO ELETTORALE**

il seggio è composto dagli scrutatori e da un presidente nominato dalla commissione elettorale	art 12 regolamento elettorale
se è presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore	art 12 regolamento elettorale
il seggio deve poter predisporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto	art 13 regolamento elettorale
gli elettori per votare devono presentare un documento di riconoscimento personale	art 14 regolamento elettorale
se l'elettore non ha un documento di riconoscimento personale può essere riconosciuto da almeno 2 scrutatori e la cosa va verbalizzata	art 14 regolamento elettorale
nell'elenco degli aventi diritto al voto a fianco del nome dell'elettore sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto	art 15 regolamento elettorale
il personale comandato o fuori ruolo può essere scrutatore o presidente del seggio elettorale (promemoria: ha le prerogative dell'elettorato attivo)	nota chiarimenti 23 10 1998

**SCHEDE ELETTORALI  
ARTT 9 E 10 REGOLAMENTO ELETTORALE**

la scheda è unica e comprende tutte le liste in ordine di presentazione e con la stessa evidenza	art 9 regolamento elettorale
se le liste sono presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza nella scheda è estratto a sorte	art 9 regolamento elettorale
le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio	art 9 regolamento elettorale
la preparazione delle schede e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto	art 9 regolamento elettorale
negli enti fino a 200 dipendenti i nomi dei candidati sono già riportati nella scheda	art 10 regolamento elettorale
il presidente o altro componente del seggio consegna la scheda a ciascun elettore all'atto della votazione	art 9 regolamento elettorale
il voto di lista è espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista	art 9 regolamento elettorale
il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta	art 9 regolamento elettorale
il voto è nullo se la scheda presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione	art 9 regolamento elettorale

**ESPRESSIONE DI VOTO  
ART 8, 9 E 10 REGOLAMENTO ELETTORALE**

se l'ente ha più di 200 dipendenti le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio	art 10 regolamento elettorale
il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona	art 8 regolamento elettorale

il voto di lista è espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista	art 9 regolamento elettorale
il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta	art 9 regolamento elettorale
il voto è nullo se la scheda presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione	art 9 regolamento elettorale
l'elettore può dare la preferenza solo per un candidato della lista che vota	art 10 regolamento elettorale
se l'ente ha più di 200 dipendenti si possono esprimere due preferenze a favore di candidati della stessa lista	art 10 regolamento elettorale
l'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come voto di lista anche se la lista non è stata votata	art 10 regolamento elettorale
se sono votate più liste la scheda è nulla	art 10 regolamento elettorale
se sono date preferenze a candidati di liste diverse la scheda è nulla	art 10 regolamento elettorale
se si vota una lista e si danno preferenze a candidati di altre liste il voto è valido e la preferenza è nulla	art 10 regolamento elettorale

**SCRUTINIO  
ART 16 E TAVOLA 1 REGOLAMENTO ELETTORALE**

lo scrutinio è pubblico	art 16 regolamento elettorale
finito lo scrutinio il presidente consegna il verbale dello scrutinio stesso - nel verbale dovranno essere verbalizzate tutte le contestazioni - e tutto il materiale residuo alla commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori	art 16 regolamento elettorale

**ATTRIBUZIONE DEI SEGGI  
ART 3 E 4 ACCORDO QUADRO  
ART 17 E TAVOLA 2 REGOLAMENTO ELETTORALE  
ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO**

le rsu sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti	art 3 acq
il numero dei seggi è ripartito su base proporzionale in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente	art 17 regolamento elettorale
per l'attribuzione dei seggi si deve fare riferimento ai voti validi	nota chiarimenti 23 10 1998
il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi - es: numero votanti 1250 e seggi da attribuire n. 15 il calcolo del quorum è: $1250/15=83$	tavola 2 regolamento elettorale
nell'ambito delle liste che hanno conseguito voti, i seggi sono attribuiti sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste votate	art 17 regolamento elettorale
a parità di preferenze vale l'ordine all'interno della lista	art 17 regolamento elettorale
i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi tra le altre sulla base dei resti migliori fino al numero	art 17 regolamento elettorale

totale dei seggi da attribuire	
in caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze	nota chiarimenti 23 10 1998
sull'utilizzo dei resti elettorali è competente solo la commissione elettorale	quesito 4194/1999
caso totale parità voti e preferenze: il regolamento elettorale nulla dice né i chiarimenti dell'aran sono intervenuti in materia - la soluzione è rimessa alle stesse commissioni elettorali che nella proclamazione degli eletti avrebbero dovuto individuare gli appositi meccanismi ricorrendo anche ai principi generali dell'ordinamento per colmare le lacune, come di fatto è avvenuto in molti casi - ancor più l'aran non può intervenire ad elezioni avvenute con soluzioni che interferirebbero con quanto deciso dalle commissioni elettorali	quesito 0122/2000

**COMPITI DEGLI ENTI  
ART 12 ACCORDO QUADRO  
ART 2 E 20 REGOLAMENTO ELETTORALE  
TAVOLA 1 REGOLAMENTO ELETTORALE**

le ooss e gli enti devono favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali	art 2 regolamento elettorale
gli enti devono designare subito il funzionario - o i funzionari se ci sono più rsu - componente il comitato dei garanti .Il ricorso al comitato dei garanti contro la commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione (vedi anche comitato dei garanti)	nota chiarimenti 23 10 1998
gli enti - anche per facilitare la commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi - sin dal 1 ottobre 1998 - giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali - devono fornire alle oo ss e poi alla commissione elettorale non appena insediata l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di rsu ma possono essere seggi elettorali staccati	nota chiarimenti 25 9 1998
se l'ente è articolato sul territorio in sedi e strutture periferiche (vale per ministeri, parastato, ricerca, aziende) che sono - secondo gli accordi di comparto - sedi di elezione di rsu, spetta al responsabile delle sedi o strutture periferiche farsi carico dei compiti dell'ente. La sede centrale si farà carico di trasmettere tutti i documenti, chiarimenti, ecc.	nota chiarimenti 25 9 1998
la collaborazione degli enti è del tutto facoltativa ma può essere utile data per uniformare la documentazione nel caso di eventuali richieste della commissione elettorale in ordine alla predisposizione di fac-simili di competenza propria	nota chiarimenti 25 9 1998
gli enti sono chiamati al massimo sforzo organizzativo e devono adempiere puntualmente ai propri compiti, ma non devono intervenire né controllare sull'ammissibilità delle liste o sui compiti della commissione elettorale	nota chiarimenti 23 10 1998
per favorire l'informazione gli enti sono pregati di fornire alle commissioni elettorali oltre al materiale previsto anche tutte le note di chiarimenti dell'aran nonché gli accordi in materia	nota chiarimenti 23 10 1998
tutti gli enti hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro	nota chiarimenti 3 11 1998 nota chiarimenti 23 10 1998

poiché le elezioni sono un fatto endosindacale gli enti non possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della commissione e sui relativi adempimenti elettorali	nota chiarimenti 3 11 1998
gli enti devono trasmettere all'aran il verbale riassuntivo entro 5 giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta	art 12 acq
nel trasmettere il verbale gli enti devono precisare se il verbale è definitivo o se è stato presentato ricorso al comitato dei garanti	nota chiarimenti 25 9 1998
gli enti devono comunicare all'aran l'esito dei ricorsi al comitato dei garanti qualora ciò sia avvenuto	nota chiarimenti 25 9 1998
i verbali delle votazioni saranno trasmessi in via telematica dagli enti all'aran - seguirà la trasmissione documentale su supporto cartaceo autenticata dall'ente necessaria alla validazione dei dati	nota chiarimenti 25 9 1998

### RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE ART 18 REGOLAMENTO ELETTORALE

la commissione elettorale sulla base dello scrutinio assegna i seggi e redige il verbale delle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa	art 18 regolamento elettorale
i risultati devono essere affissi per 5 giorni	art 18 regolamento elettorale
dopo 5 giorni dall'affissione dei risultati senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati l'assegnazione dei seggi è confermata e la commissione elettorale ne dà atto nel verbale	art 18 regolamento elettorale
se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la commissione li esamina entro 48 ore inserendo nel verbale l'esito	art 18 regolamento elettorale

### COMITATO DEI GARANTI ART 19 REGOLAMENTO ELETTORALE

contro le decisioni della commissione elettorale entro 10 giorni si può ricorrere all'apposito comitato dei garanti	art 19 regolamento elettorale
il comitato dei garanti è a livello provinciale	art 19 regolamento elettorale
il comitato dei garanti è composto da un componente delle oo ss presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'ente dove si è votato - lo presiede il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o suo delegato	art 19 regolamento elettorale
il comitato dei garanti deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 10 giorni	art 19 regolamento elettorale
gli enti devono designare subito il funzionario - o i funzionari se ci sono più rsu - componente il comitato dei garanti .Il ricorso al comitato dei garanti contro la commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione (vedi compiti degli enti)	nota chiarimenti 23 10 1998
circa la natura dell'attività svolta dal comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una funzione di tipo conciliativo in senso lato o comunque di componimento consensuale delle controversie	quesito/nota a Ministero Lavoro 1077/1999



nel suo lavoro il comitato dei garanti farà riferimento oltre che all'acq alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti la validità delle deliberazioni da assumere - in ogni caso si ritiene che il comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto	quesito/nota a Ministero Lavoro 1077/1999
i comitati dei garanti non possono in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti all'aran	quesito/nota a Ministero Lavoro 1077/1999
qualora nell'acq e nel regolamento elettorale, nonché nelle note di chiarimento dell'aran, il comitato dei garanti non trovi le soluzioni, dovrà cercarle utilizzando le regole generali sull'interpretazione dei contratti , ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le lacune della normativa contrattuale	quesito/nota a Ministero Lavoro 1077/1999
contro le deliberazioni del comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale	quesito/nota a Ministero Lavoro 1077/1999